



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di NAPOLI

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale di Napoli, Sezione civile specializzata in materia di impresa, nelle
persone dei seguenti magistrati:

dott. Nicola Graziano	Presidente Rel.
dott. Ilaria Grimaldi	Giudice
dott. Viviana Criscuolo	Giudice

SENTENZA

nella causa civile iscritta al **n. 24090 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2017**, avente ad oggetto: *accertamento della violazione
del diritto d'autore e conseguente domanda di risarcimento del danno*, pendente

TRA

R [REDACTED] **C** [REDACTED], rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente,
giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. **S** [REDACTED] **D** [REDACTED] e dall'Avv.
A [REDACTED] **A** [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. **G** [REDACTED]
A [REDACTED] sito in **N** [REDACTED], alla Via **S** [REDACTED] **G** [REDACTED] **D** [REDACTED] **S** [REDACTED], n. [REDACTED];

PARTE ATTRICE

CONTRO

F [REDACTED] **R** [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro-tempore*,
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. **S** [REDACTED] **F** [REDACTED] ed
elettivamente domiciliata all'indirizzo digitale [REDACTED].

PARTE CONVENUTA



Conclusioni: come in atti.

Rimessa in decisione in data 29 settembre 2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato, l'odierna parte attrice, l'Arch. R [REDACTED] C [REDACTED], conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la F [REDACTED] R [REDACTED] per ivi sentir così provvedere: *"A) accogliere la domanda e per l'effetto accertare e dichiarare che i disegni, gli elaborati grafici e le planimetrie meglio descritte in narrativa sono creazioni intellettuali dell'Arch. C [REDACTED]; B) accogliere la domanda e per l'effetto accertare e dichiarare che per i disegni, gli elaborati grafici e le planimetrie meglio descritte in premessa, alcun diritto di proprietà e/o di utilizzazione e/o di riproduzione è stato mai ceduto e/o trasferito dall'attore in favore della F [REDACTED] R [REDACTED], eccedente i limiti temporali di cui alle convenzioni sottoscritte inter partes negli anni 2014, 2015 e 2016; C) accogliere la domanda e per l'effetto accertare e dichiarare che per l'anno 2017 la F [REDACTED] R [REDACTED] ha pubblicato sul proprio sito web ed utilizzato per interessi propri i disegni, gli elaborati grafici e le planimetrie meglio descritte in narrativa, senza autorizzazione da parte del proprietario degli stessi, ossia l'Arch. C [REDACTED]; D) conseguentemente, condannare la F [REDACTED] R [REDACTED] in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, al pagamento di un corrispettivo e/o di un equo indennizzo, e/o in ogni caso al risarcimento dei danni morali e patrimoniali, in favore dell'attore, in relazione alla pubblicazione ed utilizzazione senza autorizzazione da parte della convenuta dei disegni, elaborati grafici e planimetrie e relazione all'avviso di "avvio e riavvio delle operazioni di gara finalizzate al noleggio in opera delle strutture esistenti per gli artisti e per il pubblico – intervento R [REDACTED] C [REDACTED] D29D16000540003 – CIG 702727639B e R [REDACTED] Festival", quantificato in: - € 10.000,00, o quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, a titolo di lesione del diritto morale dell'autore dell'opera, che dalla*



vicenda ha subito un evidente turbamento d'animo; € 78.740,04, o quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, a titolo di diritto morale patrimoniale inteso come paternità dell'opera, elaborato secondo l'art. 13 della Direttiva 2004/48 – nell'importo equivalente al triplo della remunerazione adeguata calcolata secondo tariffa di legge, atteso – come nel caso che qui interessa, l'esistenza della violazione dolosa da parte dell'ente; € 26.246,68 o quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, a titolo di diritto patrimoniale per la pubblicazione, riproduzione, utilizzazione non autorizzata da parte dell'ideatore del progetto, e quindi per la violazione del diritto d'autore e del diritto di proprietà intellettuale, perpetrate dalla F. [REDACTED] R. [REDACTED] per l'anno 2017, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge, ex art. 1223 c.c.; **E**) per l'effetto, condannare altresì la F. [REDACTED] R. [REDACTED], in persona del Presidente e Legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore dell'Arch. C. [REDACTED] del risarcimento dei danni patrimoniali per sfruttamento della propria opera di ingegno e/o intellettuale da parte della convenuta tramite le condotte di cui al presente atti, quantificato nella somma di € 145.000,00 o quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione come per legge; **F**) in via subordinata, condannare la convenuta, come sopra, al pagamento in favore dell'attore del risarcimento del danno patrimoniale per lo sfruttamento economico, non autorizzato, quantificato secondo i parametri individuati della Direttiva Enforcement (attuata in Italia con il Decreto legislativo 16.03.2006 n. 140), ossia in base ai benefici economici e/o guadagni medio tempore realizzati dall'autore della violazione per la realizzazione del R. [REDACTED] Festival 2017 – ex art. 158 L. diritto d'autore, nell'ipotesi in cui questi siano superiori all'importo richiesto a tale titolo al punto che precede, ciò per i motivi di cui in premessa; **G**) in via ulteriormente gradata, per la condotta illegittima assunta dalla convenuta meglio descritta in narrativa, l'attore chiede liquidarsi tutte le voci di danni morali e patrimoniali, così come i danni per sfruttamento economico non autorizzato, da quantificarsi secondo equità; **H**) si chiede, inoltre alla S.V. di ordinare la



cancellazione dalla pagina interna del sito www.██████████.com i disegni, gli elaborati realizzati dall'attore; **I)** si chieda, ancora, all'On. Giudicante di ordinare, in caso di accoglimento della domanda, la pubblicazione dell'emananda sentenza sul sito della convenuta; **J)** Con vittoria di onorari e spese di giudizio da distrarsi in favore degli avvocati antistatari”.

In via preliminare, occorre ricostruire brevemente i fatti di causa così come riportati dalla parte attrice.

Negli anni 2014, 2015 e 2016, l'Arch. R██████████ C██████████ accettava il conferimento dell'incarico professionale, commissionato dalla F██████████ R██████████ avente ad oggetto le attività di consulenza, di progettazione e di direzione dei lavori necessari alla realizzazione del cd. “Progetto R██████████”, nota manifestazione culturale promossa ogni estate dalla parte convenuta presso Villa R██████████, mediante la sottoscrizione di tre distinti contratti non tacitamente rinnovabili e aventi rispettivamente, il primo, la durata di nove mesi per l'importo complessivo di € 22.500,00; il secondo, la durata di due mesi per l'importo complessivo di € 13.000,00 e, il terzo, la durata di otto mesi per l'importo complessivo di € 26.000,00, di cui ai contratti allegati in atti aventi n. di Prot. 352-f del 21.3.2014; n. di Prot. 500/FR del 20.04.2015 e n. di Prot. 143/F3 del 19.04.2016.

Secondo la prospettazione attorea, in esecuzione dell'incarico professionale assunto negli anni suindicati, i disegni, gli elaborati grafici e le planimetrie degli allestimenti e delle strutture occasionali e funzionali alla realizzazione del Progetto R██████████, ideati dall'Arch. R██████████ C██████████, erano stati pubblicati regolarmente sul sito di titolarità della parte convenuta, nella specie www.██████████.com, a supporto delle procedure aperte indette dalla stessa per il cd. “noleggio in opera delle strutture per gli artisti e per il pubblico”.

Ciò premesso, le doglianze attoree afferivano al pregiudizio patito, determinato dalla condotta posta in essere dalla parte convenuta, la quale, a seguito della cessazione dell'incarico professionale dell'Arch. R██████████ C██████████ aveva provveduto, indebitamente, a pubblicare sul proprio sito i disegni, gli



elaborati tecnici e le relazioni tecniche sopra indicate, di paternità della parte attrice, come documentazione tecnica posta alla base della procedura ad evidenza pubblica indetta per la realizzazione del Festival di R[REDACTED] nella stagione relativa all'anno 2017 al fine di consentire ai concorrenti la formulazione di un'offerta tecnica.

Più precisamente, parte attrice evidenziava che nell'”Area Avvisi” del sito [www.\[REDACTED\].com](http://www.[REDACTED].com), con particolare riguardo alla procedura di “NOLEGGIO IN OPERA DELLE STRUTTURE PER GLI ARTISTI E PER IL PUBBLICO – INTERVENTO R[REDACTED] C[REDACTED] F29D16000540003 – CIG 702727639B e R[REDACTED] FESTIVAL”- anno 2017, comparivano ai punti 4.1., 4.2., 4.2.1., 4.3. gli elaborati tecnici n. 1 (stato di fatto), n. 2 (grafici di riferimento), n. 2 (elaborato 2) e n. 3 (sezione C-C, sezione B-Be Sezione A-A), integralmente corrispondenti a quelli realizzati dall'Arch. R[REDACTED] C[REDACTED] e denominati rispettivamente “*progetto delle nuove strutture da realizzare in Villa R[REDACTED] per il R[REDACTED] Festival comprensivo di pianta A Quota + 8.50, Pianta A Quota + 6.80, stato dei luoghi, Pianta A+ 2 simulazione tridimensionale e sezione laterale*”(nell'anno 2014)”relativo all'anno 2014; “*Grafici Architettonici Tavola 1*” relativi all'anno 2015; “*Stato dei luoghi tavola 1*” relativo all'anno 2016.

Inoltre, secondo la prospettazione attorea, anche “*la relazione tecnica del palco per gli artisti e della tribuna di accoglienza del pubblico in occasione del R[REDACTED] Festival*” redatta dall'Arch. R[REDACTED] C[REDACTED] e così denominata negli anni 2014, 2015 e 2016 risultava corrispondere, salvo parziali modifiche e alterazioni, a quella pubblicata sul sito nell'anno 2017 sotto la denominazione “*Relazione tecnica di noleggio in opera del palco per gli artisti e della tribuna di accoglienza del pubblico in occasione del R[REDACTED] Festival*”, con l'omissione dell'indicazione del nominativo dell'odierno attore in qualità di ideatore della stessa.

A fondamento delle proprie domande, parte attrice eccepiva che nessun diritto di utilizzazione e/o di riproduzione delle opere suddette di sua titolarità fosse stato ceduto alla F[REDACTED] R[REDACTED] oltre i limiti temporali previsti dai contratti sopra richiamati, con conseguente indebito utilizzo, riproduzione e



sfruttamento dei diritti economici, oltre che usurpazione della paternità delle stesse, da parte della F [REDACTED] R [REDACTED], in violazione della normativa dettata in materia di proprietà intellettuale, di cui alla Direttiva CE 2004/48, alla L. 22 aprile 1941, n. 633 e agli artt. 2575 e ss. cod. civ., per i quali si esperiva azione risarcitoria.

Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la F [REDACTED] R [REDACTED], la quale chiedeva il rigetto di domande *ex adverso* formulate, con conseguente condanna della parte attrice al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio con attribuzione.

Con riguardo ai fatti di causa, la parte convenuta precisava che il corrispettivo da liquidare in favore della parte attrice era fissato in € 26.000,00, in misura forfettaria di tutte le attività oggetto di incarico e che nei contratti sopra richiamati non fosse stata inserita alcuna riserva di utilizzo in favore dell'Arch. R [REDACTED] C [REDACTED] in ragione della protrazione nel tempo del rapporto di lavoro per effetto del rinnovo dell'incarico.

In particolare, la parte convenuta sosteneva di aver utilizzato gli atti progettuali dell'Arch. R [REDACTED] C [REDACTED], così come previsto nei contratti di conferimento dell'incarico professionale, per le procedure concorsuali indette negli anni 2014, 2015 e 2016 al fine di affidare i lavori di noleggio in opera del palco, della tribuna e del successivo smontaggio. Nell'anno 2017, invece, la documentazione a supporto della procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'affidamento dei lavori di noleggio in opera del palco, della tribuna e della successiva disinstallazione, era costituita, a suo dire, da un atto tecnico predisposto dal proprio Ufficio Tecnico recante l'indicazione dei requisiti minimi delle strutture necessarie alla presentazione delle offerte tecniche, in quanto negli atti di gara veniva posto a carico dei concorrenti la presentazione di un progetto tecnico delle strutture del palco e della tribuna destinate all'evento nel rispetto dei requisiti minimi, previamente indicati dalla stazione appaltante.



Nel merito, la parte convenuta assumeva di essere titolare dei progetti per cui è causa, contestando l'indebito sfruttamento paventato dalla parte attrice e la sussistenza dell'asserito diritto d'autore sugli stessi.

In particolare, affermava la piena titolarità dei progetti sopra richiamati ai sensi dell'art. 11, comma 2 della L. 22 aprile 1941, n. 633, secondo cui spetta agli enti privati che non perseguono scopi di lucro il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate.

Secondo la tesi di parte convenuta, poiché il caso di specie presentava gli elementi costitutivi soggettivi e oggettivi richiesti dalla suindicata disposizione normativa, stanti la natura di persona giuridica di diritto privato non avente scopo di lucro della F [REDACTED] R [REDACTED] e il difetto di un diverso accordo con l'Arch. R [REDACTED] C [REDACTED], ne conseguiva l'applicazione dell'art. 11, comma 2 della L. 22 aprile 1941, n. 633.

In via subordinata, nella denegata ipotesi di uso non autorizzato da parte della F [REDACTED] R [REDACTED], a ulteriore fondamento delle proprie difese, la parte convenuta deduceva l'ascrizione della fattispecie in esame nel combinato disposto degli artt. 2578 c.c. e 99 della L. 22 aprile 1941, n. 633, secondo cui alla parte attrice, in qualità di autrice di un lavoro analogo ai progetti di lavori di ingegneria costituente una soluzione originale di problemi tecnici, spettasse, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che avessero realizzato il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso, a condizione che vi fosse l'inserimento sopra il piano o il disegno di una dichiarazione di riserva o l'esecuzione del deposito del piano o del disegno secondo le norme stabilite dal regolamento.

Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, il G.I., su richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e rinviava all'udienza del 13 novembre 2018.

Alla successiva udienza, il G.I., ritenuto che alla luce della documentazione in atti la causa fosse sufficientemente istruita, rigettava le istanze



istruttorie articolate dalla parte attrice e formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., indicando alle parti di valutare la possibilità di definire bonariamente la vertenza sulla base di un compenso che ricalcasse, senza necessariamente essere il medesimo, quanto percepito dall'Arch. R. [REDACTED] C. [REDACTED] negli anni pregressi e disponendo la comparizione personale delle parti all'udienza del 12 marzo 2019.

In ottemperanza alla proposta conciliativa formulata dall'intestato Tribunale sulla verifica di una definizione transattiva del giudizio, la parte convenuta articolava in base al criterio individuato dal G.I. una prima proposta transattiva pari ad € 25.000,00, che veniva rifiutata dalla parte attrice.

Nel corso del giudizio, al fine di addivenire ad un bonario componimento della lite, la parte convenuta integrava l'offerta in chiave transattiva, proponendo la somma pari ad € 50.000,00, nuovamente rifiutata dalla parte attrice.

Con ordinanza del 26 febbraio 2021, il G.I. disponeva la consulenza tecnica d'ufficio, nominando come ausiliario del giudice l'Arch. M. [REDACTED] M. [REDACTED] e contestualmente formulando i seguenti quesiti: *“Il CTU, sentite le parti e i loro eventuali CTP, effettuata ogni indagine necessaria ed opportuna, esaminata la documentazione prodotta, e quella eventualmente offerta dalle parti nel corso dell'indagine nei limiti di cui all'art. 198 c.p.c., accerti se sussista o meno una sostanziale similitudine tra i disegni, elaborati grafici, planimetrie e parti di relazioni tecniche create dall'Architetto R. [REDACTED] C. [REDACTED] per il Festival di R. [REDACTED], relativamente agli anni 2014, 2015 e 2016 con quelli posti a base della realizzazione delle opere relative all'anno 2017 e tale da far ritenere che, in realtà, tali ultime opere siano da ascrivere all'opera dell'ingegno dell'attore. In caso di risposta affermativa a tale primo quesito, dica altresì, tenuto conto di quanto pattuito per tali opere negli anni precedenti, quale sarebbe stato il credito professionale discendente dalle opere realizzate nel 2017. Accerti ogni altro elemento utile ai fini di giustizia. Con riserva al giudice di ogni valutazione circa gli eventuali ulteriori profili di danno relativi alla vicenda in questione”.*



A seguito del giuramento in data 16 marzo 2021 e del termine delle operazioni peritali, il C.T.U. provvedeva al deposito telematico della perizia in data 2 agosto 2021.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10 maggio 2022, lo scrivente, dott. Nicola Graziano, giudice cui veniva assegnata la causa a far data dal 28 marzo 2022, dato atto della reiterazione in udienza della richiesta, avanzata dalla parte attrice, di esibizione *ex art. 210 c.p.c.* avente ad oggetto i registri degli incassi giornalieri per ogni spettacolo realizzati dal 1 luglio 2017 al 30 settembre 2017; i conti correnti; i documenti e i libri contabili; i fogli cassa e il bilancio relativo all'anno 2017, di cui alla memoria di cui all'art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. in atti; ritenuta la causa matura per la decisione; rigettava l'istanza istruttoria e rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29 settembre 2022.

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 settembre 2022, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Con comparsa conclusionale, la parte attrice insisteva, in via preliminare, alla revoca dell'ordinanza del 31 novembre 2018 di non ammissione della richiesta di esibizione di tutta la documentazione relativa agli utili ottenuti dalla parte convenuta durante l'edizione del R████████ Festival nell'anno 2017, necessaria, secondo la sua prospettazione, alla quantificazione del danno ai sensi dell'art. 158, comma 2 della L. 22 aprile 1941, n. 633.

Ritiene il Collegio che la domanda attorea è parzialmente fondata per i motivi di cui appresso si dirà.

A fondamento delle proprie pretese, parte attrice ha richiamato la disciplina dettata in materia dei diritti sulle opere dell'ingegno, di cui al Capo I, Titolo IX del Libro V del Codice civile, il cui art. 2583 c.c. opera un rinvio espresso alla legislazione complementare costituita dalla Legge del 22 aprile 1941, n. 633 denominata "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", così come successivamente modificata.



Ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie in esame, giova evidenziare i tratti essenziali e le tecniche di tutela predisposte dalla legge a protezione delle opere dell'ingegno.

Sul punto, l'art. 2575 c.c. statuisce che “formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla scienza, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.

Si tratta, invero, di un elenco non esaustivo, in quanto viene integrato anche dall'art. 2 della L. 22 aprile 1941, n. 633, il quale, in particolare, al n. 5 comprende espressamente “i disegni e le opere dell'architettura”.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'opera per essere considerata frutto dell'ingegno deve essere creativa, anche se in misura modesta, e quindi deve possedere i caratteri dell'originalità e della novità (Cfr. Cass. n. 24594 del 2005).

Poiché l'opera dell'ingegno ha valore in sé e per sé, l'acquisto del diritto d'autore è automatico e incondizionato. Ai sensi dell'art. 2576 c.c., il titolo originario dell'acquisto del diritto è, infatti, costituito dalla stessa creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

L'atto creativo si atteggia, dunque, come un atto giuridico in senso stretto che determina una modificazione della realtà e produce effetti giuridici, a prescindere dalla direzione della volontà. Sul punto, si osserva che il deposito e la registrazione rilevano ad altri fini, il primo ha generica funzione di controllo; la seconda fa fede fino a prova contraria dell'avvenuta pubblicazione dell'opera e della paternità dell'autore.

Il contenuto del diritto d'autore ai sensi dell'art. 2577 c.c. si articola nella componente morale e in quella patrimoniale, le quali si differenziano in relazione alle vicende circolatorie del diritto stesso. Più precisamente, il diritto morale d'autore è un diritto personalissimo e come tale intrasmissibile, a differenza di quello patrimoniale liberamente trasferibile ai terzi o agli aventi causa anche



verbalmente, in quanto l'art. 2581 c.c. si limita a prevedere una forma scritta *ad probationem* e non *ad substantiam*.

Inoltre, dal punto di vista del profilo patrimoniale, l'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge *ex art. 2577 c.c.* Sul punto, l'art. 12 della L. 22 aprile 1941, n. 633 elenca le facoltà ricomprese nell'ambito del diritto patrimoniale, sostanzialmente riconducibili alla pubblicazione, alla riproduzione, allo smercio e alla diffusione dell'opera. La facoltà di pubblicazione è implicita nella cessione dei diritti di sfruttamento.

A livello della componente morale, il diritto d'autore si considera avente un contenuto plurimo. L'autore, anche dopo la cessazione dei diritti di sfruttamento, può rivendicare la paternità dell'opera in qualsiasi momento e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione, o modificazione dell'opera, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione *ex art. 2577 c.c.* (Cass. 7077 1990).

In caso di violazione del diritto d'autore, l'azione risarcitoria prevista dalla legge riguarda i danni patiti patrimoniali e non patrimoniali *ex art. 158 della L. 22 aprile 1941, n. 633, come modificato ad opera dell'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 16 marzo 2006, n. 140.*

Se, invece, i profili con riguardo al rispetto dell'opera non sono in discussione, l'autore può solo tutelarsi sul piano patrimoniale in merito ai patti intercorsi in sede di cessione per lo sfruttamento economico.

Differente è l'ipotesi disciplinata dall'art. 2578 c.c., rubricato "progetti di lavori", a cui l'ordinamento accorda una tutela più ridotta.

La disposizione normativa suindicata stabilisce che *"all'autore di progetti di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di progetti tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro, senza il suo consenso"*.



Sul punto, si precisa che l'originalità della soluzione non deve essere assoluta e geniale, ma è sufficiente che si concretizzi in un progresso e miglioramento, anche modesto, della tecnica.

La ragione giustificatrice della norma suindicata consiste nella circostanza che all'autore del progetto di lavoro di ingegneria o di lavoro analogo la legge non attribuisce un diritto morale d'autore, ma gli riconosce una tutela all'espressione formale dell'idea attraverso la corresponsione di un equo compenso, a condizione che il progetto presenti soluzioni originali di problemi tecnici, che sono state impiegate da soggetti terzi nell'esecuzione delle loro opere.

Pertanto, lo strumento di tutela individuato dall'ordinamento nell'ipotesi in cui un'opera sia qualificata come un progetto di lavoro di ingegneria o di lavoro analogo, secondo la giurisprudenza di legittimità, è costituito dal riconoscimento di un equo compenso, in quanto *“L'art. 99 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto dell'autore di progetti di lavori di ingegneria (od analoghi) protegge tanto l'espressione formale dell'idea con il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni, quanto il suo contenuto con riguardo alla sua concreta realizzazione, ma la pretesa all'equo compenso per l'utilizzazione dell'idea è riconosciuta al detto autore di progetti di lavori d'ingegneria solo quando il progetto presenta soluzioni originali di problemi tecnici e il terzo, nell'esecuzione della sua opera, sia ricorso a tali soluzioni o manifestamente o utilizzando soluzioni solo apparentemente diverse (cosiddette sostituzioni mediante equivalenze), che non incidono sui punti realmente originali e qualificanti del progetto”* (ex multis Cass., Sez. V n. 3933/84, Cass., Sez. V n. 2168/82; Cass., Sez. V n. 773/80).

Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra descritte, il Collegio qualifica i disegni, gli elaborati e le relazioni tecniche redatte dall'odierna parte attrice come “progetti di lavori”, di cui agli artt. 2578 c.c. e 99 della L. 22 aprile 1941, n. 633, con conseguente applicazione del relativo regime giuridico.

Sul punto, giova sottolineare che, in base alla consulenza tecnica d'ufficio in atti, l'oggetto della presente controversia concerne la documentazione inerente alle fasi di progettazione definitiva posta a base della gara per l'Allestimento del



“Palcoscenico per manifestazioni e tribuna per accoglienza del pubblico” per la rassegna musicale “R Festival 2017”.

In particolare, come congruamente analizzato dal C.T.U., *“L’idea progettuale del palcoscenico sospeso (di Villa R) e della tribuna così come concepiti strutturalmente attualmente, non rientra nell’oggetto di causa in quanto ideata da altri. L’oggetto del contendere è la paternità del progetto di “Allestimento” della Tribuna e del Palcoscenico stesso. Intendendo per allestimento una configurazione provvisoria dello spazio mediante strutture di elementi rimovibili per eventi a carattere temporaneo. Gli incarichi per i quali l’arch. C riceveva mandato dal 2014 al 2016 come vedremo, includevano una serie di mansioni tra le quali ad esempio, la progettazione ed il coordinamento e supervisione delle mostre, elaborazione di disegni e planimetrie necessari alla pubblicazione sul sito web del Festival, oltre che il coordinamento e la supervisione di tutti i piani di sicurezza relativi alle manifestazioni del “Progetto R” ed il progetto della sistemazione esterna della sede della F R con contabilizzazione delle spese (Progetto esecutivo) e relativo collaudo. Si evidenzia che appare anomala la circostanza per cui non venga mai espressamente citato nel documento relativo all’affidamento dell’incarico, la progettazione per l’allestimento della tribuna e della platea per la realizzazione dell’evento “R Festival”.*

Sulla base delle osservazioni suindicate, a cui il Collegio aderisce, si ritiene che i progetti in questione vadano ricondotti nella fattispecie dei “progetti di lavori” di cui all’art. 2578 c.c., non a quella dei “disegni e opere dell’architettura” ex art. 2, n. 5 della L. 22 aprile 1941, n. 633, in quanto gli elaborati, oggetto di contestazione, rappresentano soluzioni originali a problemi tecnici, la cui originalità viene pedissequamente traslata dalla peculiare originalità a monte della struttura del palco sospeso di Villa R da altri progettata, su cui gli progetti incidono.

Ciò posto, l’inquadramento della fattispecie *de qua* negli estremi dell’articolo 2578 c.c. esclude, contrariamente da quanto sostenuto dalla parte



convenuta, l'applicabilità al caso di specie dell'art. 11, comma 2 della L. 22 aprile 1941, n. 633 in relazione alla spettanza in capo alla F [REDACTED] R [REDACTED] del diritto d'autore.

Detta disposizione, invece, sarebbe stata applicabile laddove il progetto in questione fosse stato qualificato come opera dell'ingegno. Ed invero, anche laddove gli elaborati dell'odierno attore fossero stati considerati quali disegni ed opere dell'architettura meritevoli della protezione discendente dall'art. 2, comma 1, n. 5 della L. 22 aprile 1941, n. 633, il diritto morale d'autore non avrebbe potuto comunque essere disconosciuto, in quanto la giurisprudenza di legittimità intervenuta sul punto è chiara nell'affermare che: *“L'art. 11 della legge n. 633/1941 va infatti interpretato nel senso che l'equiparazione degli enti committenti agli autori dell'opera non deroga al principio fondamentale enunciato dall'art. 6 della stessa legge, laddove stabilisce che «il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”*. Sicché, quale che sia il rapporto dell'ente con la persona fisica al cui ingegno l'opera si deve, è l'atto creativo che attribuisce in via originaria la paternità dell'opera. E secondo quanto prevede l'art. 20 della legge, *“independentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”* (Cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 2197 del 04/02/2016.)

Ne consegue che il diritto d'autore riconosciuto all'ente committente dall'art. 11 sopra richiamato si affianca, ma non sostituisce, né esautora il diritto di chi l'opera la creò a rivendicarne la paternità.

Quindi, anche qualora risultasse applicabile alla odierna fattispecie l'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 – evenienza esclusa dal Tribunale trattandosi di progetto di lavoro *ex art. 2578 c.c.* - non può, dunque, escludersi la legittimazione



dell'autore effettivo dell'opera a contrastarne un'utilizzazione indebita, così rivendicandone la paternità, salva ogni questione attinente ai suoi rapporti con l'ente committente, che ne abbia autonomamente disposto.

Ciò posto, nel caso in esame, accertata la corrispondenza tra gli elaborati redatti dall'odierno attore durante la vigenza degli incarichi dallo stesso espletati negli anni 2014, 2015 e 2016 e quelli pubblicati dalla F [REDACTED] R [REDACTED] come documentazione a supporto della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori del Festival di R [REDACTED] 2017; verificato il difetto di un titolo di riproduzione dei disegni dei progetti in contestazione da parte della F [REDACTED] R [REDACTED]; riscontrata l'esecuzione del progetto tecnico per l'anno 2017 senza il consenso dell'Arch. R [REDACTED] C [REDACTED]; all'odierna parte attrice deve essere riconosciuta la corresponsione dell'equo compenso dei disegni, e degli elaborati tecnici da lei redatti sino allo stadio della progettazione definitiva per l'anno 2017 pari all'importo complessivo di € 13.000,00, determinato in base ai parametri dei compensi professionali degli Architetti e degli Ingegneri e così come quantificato nella perizia del C.T.U. in atti.

Se ne ricava, quindi, alla luce di tutto quanto sopra detto che la domanda di parte attorea deve essere parzialmente accolta e per l'effetto va condannata la parte convenuta al pagamento della somma di € 13.000,00, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo, a titolo di equo compenso per aver pubblicato, senza il consenso dell'Arch. R [REDACTED] C [REDACTED], sul proprio sito i progetti redatti dalla parte attrice come documentazione a supporto della gara sopra indicata per la realizzazione del Festival R [REDACTED] nell'anno 2017.

Nella restante parte, la domanda attorea deve essere rigettata, stante l'insussistenza del diritto dell'autore ad opporsi all'esecuzione del proprio progetto, anche senza il suo consenso, ai sensi dell'art. 2578 c.c.

Stante la condotta processuale tenuta dalla parte convenuta mostratasi seriamente disponibile al bonario componimento della lite ed in considerazione del limitato accoglimento della domanda (in termini certamente e nettamente



inferiori a quanto proposto in chiave transattiva dalla parte convenuta), si ritiene di dover integralmente compensare le spese del presente giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra proposta tra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accoglie parzialmente la domanda proposta dalla parte attrice, come da parte motiva, e per l'effetto condanna la parte convenuta al pagamento dell'equo compenso pari alla somma di € 13.000,00, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
- rigetta le restanti domande attoree;
- compensa integralmente le spese del giudizio.

Così deciso in Napoli, lì 25 gennaio 2023.

Il Presidente estensore

dott. Nicola Graziano

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Giorgia Tricarico, Funzionario addetto all'Ufficio per il processo assegnato alla III Sezione Civile – Specializzata in materia di impresa.

